



**ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE**

**Mozione circa l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e modalità elettive del C.N.F.  
(artt. 22 e 38 Legge Professionale Forense 247/2012)**

Come noto, l'art. 22 della Legge Professionale (L. n. 247/2012) ha introdotto il regime per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di cui alla legge n. 1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente siano stati ammessi al corso presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, lo abbiano frequentato e superato l'esame finale.

Il comma 4 dell'art. 22 della suddetta legge aveva introdotto un regime transitorio che consentiva l'iscrizione all'Albo a tutti coloro i quali avevano maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale. Vi sono state poi successive proroghe. La prima volta in termine è stato prorogato prima al 2 febbraio 2017 (D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 - c.d. Milleproroghe 2016), poi al 2 febbraio 2018 (art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe 2017), e ancora differito al 2 febbraio 2019 (art. 1, co. 470, L. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), è ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall'art. 1, comma 1139, lett. e), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

E' stato un importante risultato per AIGA, che si è fatta qualificata promotrice di tale iniziativa, sebbene si fosse chiesto di mantenere i previgenti requisiti di accesso per tutti coloro che fossero già iscritti alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, vale a dire il 3 febbraio 2013. Si ritiene che AIGA debba continuare a farsi promotrice di iniziative volte ad ottenere questa nuova proroga, che di fatto interesserebbe la maggior parte dei giovani Colleghi, restando ora penalizzati quelli iscritti fra il 2008 e il 2013. Infatti questi Colleghi hanno ingiustamente visto venire meno i loro diritti quesiti, avendo legittimamente maturato l'aspettativa di diventare "Avvocati Cassazionisti" decorsi 12 anni di anzianità d'iscrizione,

**ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE**

senza gli ulteriori ostacoli introdotti dall'art. 22, che è una norma di diritto sostanziale e quindi potrebbe provvedere solo per l'avvenire.

Come se non bastasse, è evidente che tra gli Avvocati iscritti all'Albo tra il 2008 e il 2013 vi sono numerosi giovani professionisti, i quali, loro malgrado, per poter garantire ai cittadini l'assistenza nelle cause presso le Magistrature Superiori, saranno costretti a sostenere gli oneri di un corso fuori sede, nonché ad affrontare un rigido esame finale.

Forse più giusto sarebbe prevedere l'applicazione dell'art. 22 solo a coloro i quali si sono iscritti all'Albo dopo l'entrata in vigore della nuova legge professionale, anche se questo significa differire l'entrata in vigore effettiva di questa previsione a partire dal 2025.

\*\*\* \*\*

Il nuovo ordinamento, al di là della possibilità di fare tirocinio presso un cassazionista e poi accedere ad un esame finale, prevede che oggi l'aspirante cassazionista debba avere almeno otto anni di iscrizione all'albo. Non solo, per accedere alla SSA, come presupposto per l'ammissione, bisognerà avere patrocinato nei quattro anni precedenti il bando, alternativamente, presso il Giudice d'Appello, dieci procedimenti civili o venti penali o venti giudizi o amministrativi o tributari o contabili. L'esperienza insegna che oggi pochi giovani colleghi patrocinano un tale numero di procedimenti avanti le Corti d'Appello e che, nei fatti, i processi tributari, amministrativi e contabili sono appannaggio da un ristretto numero di avvocati, come è anche naturale che sia, vista la specificità della materia.

\*\*\* \*\*

Se si tiene poi conto che la frequenza alla SSA sarà interamente a carico dell'interessato, che dovrà, in pratica rinunciare a del lavoro e sostenere i costi delle trasferte, è di tutta evidenza che in futuro il numero degli abilitati alle giurisdizioni superiori sarà destinato a diminuire drasticamente.

Siamo onesti: è inutile nasconderselo. Non conterà solo il merito. Sarà cassazionista soprattutto chi potrà permetterselo, avendo alle spalle una discreta capacità economica e/o uno studio avviato. Quindi, prevarrà il criterio del censo.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE**

E' democrazia questa?

\*\*\* \*\*

Il problema posto da questa normativa non riguarda solo lo *jus postulandi* avanti alle Magistrature Superiori, ma limita altresì l'elettorato passivo al CNF. Chi, infatti, non avrà il titolo di cassazionista, non potrà candidarsi ed essere eletto al CNF, limitando di molto la platea degli eleggibili.

Possiamo immaginarne le conseguenze. Ci si domanda quale rappresentatività ed autorevolezza potrà avere nel consesso sociale e politico un CNF che di fatto rappresenterà solo una parte dell'avvocatura, quella già affermata e giunta alla maturità professionale, e che difficilmente potrà o saprà essere credibile interlocutore per tutti i colleghi, in particolare modo quelli più giovani?

Questo assetto normativo, se non sarà modificato, emarginerà la maggior parte dei colleghi e priverà di voce le fasce più giovani, quelle su cui si sono troppo spesso vengono scaricati i costi delle riforme.

Cassa Forense, come noto, ormai ha eliminato un importante vincolo, abbassando l'anzianità di iscrizione per essere eletti delegati da 10 a 5 anni, aprendo quindi l'elettorato passivo ad una platea più ampia di colleghi, coinvolgendo anche chi è ancora all'inizio della professione, ma che comunque può ambire a dire la sua in quell'importante contesto, portando avanti l'esperienza dei suoi coetanei, sicuramente diversa per esigenze da chi ha 60 anni di età e 30 anni di iscrizione agli albi.

La stessa cosa dovrebbe essere per il CNF.

\*\*\* \*\*

La giovane avvocatura deve rivendicare il diritto di partecipare ed eleggere anche i suoi rappresentati, cosa che l'attuale formulazione degli artt. 22 e 38 impedisce.

Ritenuto che è diritto/dovere, nonché' priorità politica, della giovane avvocatura, che oggi qui rappresentiamo in larga parte, ottenere un sistema di accesso equilibrato alla massima



**ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - SEZIONE VARESE**

istituzione forense, essendo evidente l'iniquità legislativa perpetrata nei confronti dei Giovani Avvocati dagli artt. 22 e 38 della Legge n. 247/2012.

**si chiede**

a questo Congresso di conferire mandato al futuro Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le iniziative politiche finalizzate ad ottenere la revisione dell'art. 22, prevedendo che la nuova disciplina per l'abilitazione avanti alle magistrature superiori sia applicata solo a coloro che si sono iscritti all'Albo successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 e l'abolizione, o la modifica, dell'attuale limite all'elettorato passivo prevista dall'art. 38, l.247/12.